

Allegato “C”

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
SERVIZIO IV – INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE ED AZIONI LEADER**



MANUALE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI DELLA

MISURA 421

“COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE, INTERREGIONALE, TRANSNAZIONALE”

DELL’ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER”

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| 1 Premessa..... | 3 |
| 2 Soggetti coinvolti | 3 |
| 3 Accordo di cooperazione..... | 4 |
| 4 Struttura ed organizzazione del GAL Capofila dei progetti di cooperazione | 4 |
| 5 Attuazione del progetto di cooperazione | 5 |
| 6 Fascicolo aziendale e domande di aiuto | 6 |
| 7 Modalità di presentazione delle domande di pagamento | 6 |
| 8 Istruttoria domande di pagamento..... | 7 |
| 9 Varianti | 7 |
| 10 Controlli e sanzioni | 7 |
| 11 Circuito finanziario | 7 |
| 12 Revoche dei finanziamenti | 8 |
| 13 Obblighi in materia di informazione e pubblicità | 8 |
| 14 Monitoraggio..... | 8 |
| 15 Spese ammissibili | 8 |
| 16 Vincoli e limitazioni inerenti le spese ammissibili | 9 |

1 Premessa

Il presente manuale contiene le disposizioni specifiche per la realizzazione della **Misura 421 Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale**. Esso si integra con il Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader", con il PSR Sicilia 2007/2013 e con le altre disposizioni emanate dall'Amministrazione che possono riguardare l'applicazione della misura. La Misura 421 è finalizzata all'elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale di valenza strategica a livello regionale.

La cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale è finalizzata a definire nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni, nuove offerte di servizi, attraverso complementarità, percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori rurali.

I progetti di cooperazione non devono tuttavia limitarsi ad un mero scambio di esperienze, ma tradursi in specifiche azioni comuni tra i partner che possano costituire un valore aggiunto per i prodotti locali, migliorare la qualità della vita attraverso l'erogazione di nuovi servizi alla popolazione, migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovo know how e nuove tecnologie.

Si intende, quindi, favorire la costituzione di una rete di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale con lo scopo di promuovere la sinergia e la collaborazione tra diversi GAL, attraverso la realizzazione di progetti comuni che mettano a sistema le risorse afferenti ai diversi territori di riferimento.

Gli obiettivi perseguibili devono essere complementari e coerenti con le strategie generali del PSR, tenendo conto degli orientamenti tematici indicati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nella fase di elaborazione dei propri PSL.

I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni comuni finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali. Le azioni comuni devono perseguire l'obiettivo di apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati; pertanto, i progetti di cooperazione dovranno garantire la realizzazione di un'azione comune concreta.

A tal fine, la Misura prevede l'elaborazione e l'attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale che coinvolgano i GAL siciliani e che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali, migliorare la qualità della vita della popolazione, migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know how e nuove tecnologie.

2 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nell'attuazione della Misura 421 dell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del PSR Sicilia 2007-2013, e le relative competenze, sono quelli elencati nel paragrafo 3 del *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader"* (4 agosto 2011) emanato dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader".

3 Accordo di cooperazione

L'accordo di cooperazione formalizza l'idea progettuale, ivi inclusi gli impegni finanziari esposti nel budget, la ripartizione di ruoli e responsabilità tra partner, l'apporto che ognuno di essi si obbliga a dare per l'azione comune e le eventuali circostanze che possono interferire e condizionare lo sviluppo del partenariato (modifiche o estensione del quadro progettuale, ingresso di nuovi soci, esclusioni, gestione dei risultati di progetto, ecc.).

I GAL Capofila e i GAL Partner, identificati con nome, indirizzo e rappresentati da soggetto munito di idonei poteri, sottoscrivono l'accordo di cooperazione.

È opportuno, ma non obbligatorio, prevedere nell'accordo di cooperazione la disciplina dei risultati della cooperazione che sopravvivono alla durata del partenariato (ad es., marchi di commercio o semplice know-how e reti di commercio).

Il GAL individuato quale capofila del partenariato sarà l'unico soggetto beneficiario e, quindi, responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale di tutti gli adempimenti procedurali, amministrativi e finanziari inerenti al progetto di cooperazione.

4 Struttura ed organizzazione del GAL Capofila dei progetti di cooperazione

La struttura organizzativa del GAL Capofila deve essere descritta nell'accordo di cooperazione di cui al precedente punto 3 e nel fascicolo di progetto tecnico-economico di cooperazione (Allegato B al bando), e deve prevedere le seguenti funzioni:

- a. Responsabile del Progetto di Cooperazione (RPC): che svolga funzioni di coordinamento di progetto;
- b. Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF): che sia responsabile della corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo della spesa;
- c. segreteria tecnico-amministrativa: composta da almeno 1 risorsa.

Il personale per le funzioni sopradescritte potrà essere composto da componenti dell'Ufficio di Piano già costituito e/o da altro personale individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 163/2006 e s.m.e i.

Per quanto riguarda la selezione di figure professionali specifiche funzionali alle attività previste per la realizzazione del progetto, se non appartenenti già agli uffici di piano o contrattualizzati dai GAL, si agirà con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 163/2006 e s.m.e i.

In considerazione della tipologia di impegno richiesto, il GAL Capofila dovrà prevedere per la figura del RPC un costo massimo onnicomprensivo pari a 10.000,00 (diecimila/00) all'anno. Per ciascun collaboratore, ivi compreso il RAF, il costo massimo onnicomprensivo non potrà superare 7.500,00 (settemilacinquecento/00) all'anno. È escluso dai suddetti massimali il rimborso delle spese vive inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel Progetto di Cooperazione, che dovranno comunque rispettare i massimali previsti nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader"*.

L'attività di RPC, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa del GAL Capofila è incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni.

Sui progetti di cooperazione non è ammissibile l'affidamento di incarichi diretti in qualità di consulenti o di tecnici ai Soci/Partner del GAL Capofila e dei GAL Partner, ai coniugi, ai parenti

e affini entro il quarto grado. Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per affitto locali e attrezzature o quant'altro con Soci/Partner componenti dell'Organo decisionale dei GAL, con loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado e con persone (o società ad essi riconducibili) aventi con i GAL stessi un rapporto di lavoro.

5 Attuazione del progetto di cooperazione

L'attuazione dei progetti di cooperazione è per sua natura particolarmente complessa. L'Amministrazione intende supportare i GAL prevedendo procedure e modalità attuative che, fermo restando il rispetto del quadro normativo vigente, consentano ai Partenariati di operare con autonomia e rapidamente in termini decisionali e di realizzazione. Pertanto, le modalità attuative prescelte sono le seguenti:

A) A regia diretta GAL

Il GAL può realizzare gli interventi direttamente, tramite risorse e personale proprio e/o affidando apposito incarico a soggetti terzi individuati nel rispetto della normativa vigente.

B) A regia GAL in convenzione

Qualora gli interventi a regia GAL presentino caratteristiche di spiccata specificità e la loro realizzazione presupponga l'affidamento a soggetti pubblici e/o privati (questi ultimi scelti secondo la procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 163/2006 e s.m.e i.) che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica possano garantirne una corretta e più puntuale realizzazione, il GAL può realizzare detti interventi attraverso la modalità "a regia in convenzione". In questo caso, la progettazione e la realizzazione dell'intervento non è lasciata all'autonoma iniziativa del soggetto attuatore, ma si basa su indicazioni fornite dal GAL Capofila in merito a obiettivi di massima e caratteristiche tecniche.

È possibile, quindi, affidare in convenzione, in situazioni particolari chiaramente ed esaurientemente motivate, talune operazioni a soggetti in possesso di maggiori e specifiche competenze, a condizione **che siano direttamente individuati nel progetto di cooperazione**. In tal caso, deve essere allegata la convenzione con il soggetto attuatore. La convenzione stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione delle attività illustrate nel progetto, in particolare per quanto riguarda gli impegni reciproci tra GAL e soggetto attuatore in convenzione; la convenzione deve, altresì, contenere il costo complessivo dell'intervento, le modalità di realizzazione e le modalità di rendicontazione, da effettuare sulla base delle spese effettivamente sostenute, che il soggetto convenzionato si impegna a rispettare. La convenzione dovrà contenere una clausola sospensiva che la renderà operante solo in caso di ammissione a finanziamento del progetto presentato.

L'Amministrazione, con l'approvazione del progetto di cooperazione, approva anche il rapporto instaurato dal GAL Capofila con il soggetto attuatore. Pertanto, al momento dell'approvazione del progetto, lo stesso diventa immediatamente operativo.

È possibile, inoltre, affidare in convenzione, in situazioni particolari chiaramente ed esaurientemente motivate, talune operazioni a soggetti in possesso di maggiori e specifiche competenze, anche se **non direttamente individuati nel progetto di cooperazione**; in tal caso, il progetto esecutivo deve soffermarsi sulle condizioni che rendono necessario il ricorso a tale modalità in convenzione, sul profilo del soggetto da selezionare e sulla descrizione analitica delle attività che si intende porre in essere. Detto soggetto sarà selezionato tramite bando pubblico in fase di attuazione del progetto stesso ad opera del GAL Capofila. In tale bando dovranno essere chiaramente indicati i criteri di selezione del soggetto da convenzionare.

L'avanzamento finanziario annuale complessivo dei progetti di cooperazione deve essere coerente con il piano finanziario contenuto nel progetto esecutivo/fascicolo di progetto tecnico economico di cooperazione, redatto secondo lo schema allegato al Bando.

6 Fascicolo aziendale e domande di aiuto

Il GAL Capofila può presentare la domanda di aiuto solo previa costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (cfr. quanto riportato nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" (4 agosto 2011)*).

La domanda di aiuto, quindi, deve essere presentata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale ed è condizionata dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso.

Per ogni domanda presentata viene costituito presso la SAC un fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check-list relative ai controlli eseguiti.

I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione della domanda per via telematica sono:

- i CAA o altri soggetti abilitati, che hanno ricevuto dal GAL Capofila un mandato scritto mediante apposito modulo;
- il GAL Capofila, previa abilitazione da parte dell'Amministrazione regionale e richiesta delle credenziali di accesso al SIAN (Responsabile dell'Ufficio Utenze della Regione) mediante apposito modulo.

La domanda di aiuto va presentata telematicamente, per il tramite dei soggetti abilitati, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN imputandola al Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader" del Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura. La stampa definitiva della domanda, rilasciata informaticamente, debitamente firmata in tutte le sue parti dal rappresentante legale del GAL Capofila e completa di tutta la sua documentazione in originale e in copia, dovrà essere presentata, a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano, entro le ore 14.00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso l'Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento interventi infrastrutturali per l'Agricoltura – Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader". Per tutto ciò che non è espressamente indicato si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali" Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e s.m.i. e consultabili nei siti: www.psr Sicilia.it e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.

Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente.

La data di presentazione delle domande di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).

7 Modalità di presentazione delle domande di pagamento

Dopo l'approvazione della domanda d'aiuto, il GAL Capofila può presentare all'O.P. AGEA una o più domande di pagamento, compilate ed inoltrate con le stesse modalità della domanda di aiuto:

- la domanda relativa ad ogni SAL potrà essere presentata quando la spesa sostenuta per ogni progetto raggiunge almeno il valore di € 50.000,00 (cinquantamila/00); la domanda di pagamento del Saldo finale non potrà superare, tenuto conto degli acconti erogati su Stati di

Avanzamento finanziari, l'importo totale dell'aiuto concesso riportato nella graduatoria definitiva.

8 Istruttoria domande di pagamento

Si rimanda a quanto riportato nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" emanate dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader"*.

9 Varianti

Ogni variante ipotizzata, rispetto al progetto approvato, deve essere comunicata alla SAC e dalla stessa autorizzata. Solo a seguito di comunicazione formale di autorizzazione, da parte della SAC, le variazioni e le relative spese saranno considerate ammissibili.

Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, purché contenute entro il 10% sul totale del progetto e purché sia garantita la possibilità di identificarne l'importo rispetto alla spesa ammessa in sede di istruttoria, fatte salve le prescrizioni del bando e della normativa vigente.

10 Controlli e sanzioni

Si rimanda a quanto riportato nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" emanate dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader"*. In caso di mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 65/2011, per ogni infrazione si applica una riduzione o esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nella GURI n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplini le griglie da applicare alla Misura 421, si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni contenute nel D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 pubblicato nella GURS n. 13 del 27/03/2009, e s.m.i..

11 Circuito finanziario

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il GAL Capofila dovrà provvedere, al momento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Progetto di cooperazione, all'apertura di un

apposito conto corrente bancario “dedicato”, riconducibile esclusivamente all’attuazione della Misura 421.

Dell’apertura e degli estremi di tale conto deve essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale, unitamente alla base documentale per l’esecuzione degli accertamenti e controlli (contratto di apertura, estratti conto, ecc). Il conto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del Progetto di cooperazione. Su tale conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi a finanziamento.

Nel caso di cambiamento dell’Istituto bancario presso il quale è domiciliato il c/c dedicato, si dovrà predisporre l’apertura di un nuovo conto presso altro Istituto, e conseguentemente, trasferire l’importo residuo dal vecchio al nuovo Istituto e chiedere la chiusura del conto presso il primo Istituto, dando tempestiva comunicazione alla SAC e all’O.P. unitamente alla base documentale per l’esecuzione degli accertamenti e controlli (contratto di apertura, estratti conto, ecc).

12 Revoche dei finanziamenti

Si rimanda a quanto riportato nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” emanate dall’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader”*.

13 Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Si rimanda a quanto riportato nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” emanate dall’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader”*.

14 Monitoraggio

Si rimanda a quanto riportato nel *Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” emanate dall’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader”*.

15 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dal bando, le spese per i progetti di cooperazione sono eleggibili a finanziamento dalla data di pubblicazione del bando relativo alla Misura 421 e, tenuto conto delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della competitività per lo Sviluppo Rurale - 2010, sono quelle di seguito riportate.

Spese di pre-fattibilità del progetto (max 20.000,00) pari al 4% dell'importo massimo finanziabile:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.);
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Spese per la realizzazione del progetto:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione
- spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
- spese per servizi di interpretariato e traduzione;
- spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni.
- Stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.);
- spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.);
- spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso; (max 20% del progetto);
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

16 Vincoli e limitazioni inerenti le spese ammissibili:

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.

La scheda di progetto allegata all'accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella UE (Art. 65 (2) del Reg. (CE) n. 1698/05).

Tuttavia, è possibile sostenere le spese anche in territori non LEADER se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese sostenute nell'ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili.

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella UE.

Tuttavia, è possibile sostenere le spese anche in territori non Leader se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese sostenute nell'ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona Leader non sono ammissibili.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nelle presenti disposizioni si applica quanto riportato nel Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" emanate dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader".

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale possibilità si concretizza attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria.

Palermo

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi